

La proposta di cambiare il comma 2 del punto sei dell'art 45 del regolamento delle sedute consiliari viene dall'Ufficio di Segreteria, a seguito dell'emanazione della entrata in vigore della L.R. n. 11 del 2015.

La suddetta L.R non parla delle modalità di stesura dei verbali delle sedute consiliari, ma detta solamente tempi certi entro i quali pubblicare le delibere consiliari dal momento della loro assunzione:

sette giorni per le normali delibere (che dovrebbero essere la maggior parte) e tre giorni solamente per quelle immediatamente esecutive, le quali dovrebbero essere solo ed esclusivamente quelle che richiedono una urgenza particolare.

Per cui a mio avviso, con una buona organizzazione del lavoro delle Segreteria, sono tempi ragionevoli e sufficienti.

Io ritengo che ogni verbale di atto deliberativo debba avere una propria completezza narrativa per la trasparenza e la comprensibilità di chi lo legge, per cui una breve sintesi degli interventi debba necessariamente essere riportata per iscritto, e questo lo si può fare non necessariamente "sbobinando" un file audio/video, ma sintetizzando il senso degli interventi durante la seduta stessa, quando gli interventi vengono pronunciati.

Questo basta, per una corretta e comprensibile pubblicazione dell'atto deliberativo. All'intervento integrale si può rimandare in caso di approfondimento o contenzioso.

A mio avviso nel verbale della delibera non si può leggere : "..... interviene il Consigliere Tizio e poi, per capire quello che sostanzialmente ha detto in merito alla proposta di deliberazione, si rinvia alla registrazione o al filmato della seduta.

Un verbale così fatto , secondo me , non è correttamente leggibile e comprensibile e non agevola la trasparenza degli atti, non tanto per i consiglieri, ma per qualsiasi cittadino che, avendone un interesse, volesse leggere e capire la dinamica di formazione di una decisione in Consiglio Comunale.

D'altronde la pubblicazione degli atti serve proprio per la trasparenza e l'informazione nei confronti dei cittadini.

Quindi io penso che non si può omettere nei verbali delle delibere consiliari una seppur breve sintesi degli interventi dei consiglieri, strettamente inerenti al punto all'ordine del giorno. Le divagazioni o le ripetizioni o le prolissità non c'è bisogno di scriverle o pubblicarle.

E' Chiaro che tutti dobbiamo agevolare il lavoro di chi verbalizza.

Per primi i consiglieri che dobbiamo autoregolarci negli interventi, poi una più rigorosa e ordinata direzione delle sedute, e anche una migliore organizzazione del lavoro degli uffici, per rispettare i tempi di pubblicazione degli atti.

Per questo non sono d'accordo con la proposta dell'Ufficio della sostituzione del comma 2 del punto sei dell'art. 45 del regolamento delle sedute consiliari ma propongo invece una integrazione dello stesso secondo il testo seguente:

2 del punto
Di modificare il comma sei dell'art. 45 come segue:

- I consiglieri intervenuti nella discussione sulla proposta con una eventuale breve sintesi degli interventi, se strettamente connessi alla proposta di deliberazione e se ritenuti necessari dal Segretario per la comprensione dei contenuti del dibattito, ovvero quando i Consiglieri abbiano chiesto di inserire a verbale le proprie dichiarazioni. Tutti gli interventi vengono comunque registrati integralmente mediante incisione magnetica o altro sistema similare, espressamente indicato nel verbale della deliberazione. Il supporto originale della registrazione viene archiviato e custodito a cura del Segretario Comunale con gli accorgimenti necessari per evitare la distruzione, lo smarrimento, l'accesso non autorizzato, non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Per l'ascolto, da parte dei consiglieri, vengono messe a disposizione copie su supporto informatico della registrazione originale. I Consiglieri, o chiunque ne abbia interesse, possono chiedere estratti su supporto cartaceo di singoli interventi. Quando, per qualsiasi causa, non sia possibile la registrazione e il Consiglio continui lo svolgimento della seduta, la verbalizzazione viene comunque eseguita con i criteri tradizionali.

Antonio Colaninno